

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

38.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 LUGLIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		FERRETTI	477, 478
PRESIDENTE	470	FIORET	477
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		FULCI	477
Autorizzazione di spesa per lavori di completamento, di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2482)	470	GREGGI	476, 478
PRESIDENTE	470, 471, 472, 473, 474, 475, 476	RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	477, 478
CARRA, <i>Relatore</i>	470, 471, 472, 474	Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
CIANCA	473, 474, 475, 476	Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, nonché dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649 (2089)	479
PISONI	473	PRESIDENTE	479
RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	471, 474, 476	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
SARGENTINI	471, 472, 473	Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 25 aprile 1957, n. 309, 5 marzo 1963, n. 285, e 12 dicembre 1966, n. 1095, per la costruzione e l'arredamento del palazzo di giustizia di Napoli (2043)	479
TODROS	471	PRESIDENTE	479, 480, 483, 484
Disegno di legge (Seguito della discussione):		ACHILLI	482
Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso (Approvato dal Senato) (1493)	476	BOTTA	481
PRESIDENTE	476, 477, 478	CONTE	481
BUSESTO	478	DI NARDO RAFFAELE	480
DE' COCCI, <i>Relatore</i>	476	FULCI	483
		GREGGI, <i>Relatore</i>	479
		SARGENTINI	483
		TODROS	483
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	484

La seduta comincia alle 10,10.

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pica.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per lavori di completamento, di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2482).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per lavori di completamento, di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Carra, relatore, ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto costituito la settimana scorsa per l'esame degli articoli del disegno di legge in esame.

CARRA, *Relatore*. Il Comitato ristretto, nel riesaminare il testo del disegno di legge approvato dal Senato, ha ritenuto inaccettabili le norme introdotte con gli articoli 2, 3, 4 e 5.

Si tratta di disposizioni che prevedono la costituzione di una commissione tecnica che decida circa l'opportunità della demolizione dei fabbricati e la cessione delle aree risultanti da tali demolizioni agli enti pubblici che istituzionalmente provvedono alla realizzazione di programmi di edilizia popolare ed economica. Come era già emerso in sede di discussione generale e di replica, questa normativa coinvolge problemi che non possono essere affrontati e risolti nel modo proposto dal Governo: tali disposizioni, se inserite in questo disegno di legge, che ha una portata limitata, lo trasformerebbero infatti in un testo completamente diverso, ed assai più ampio.

Il Comitato ristretto, a maggioranza, ha quindi espresso il parere che del testo origi-

nario rimangano soltanto l'articolo 1 - che prevede l'utilizzazione delle somme stanziare per la manutenzione straordinaria, i lavori di completamento o di demolizione dei fabbricati, e il pagamento delle indennità di espropriazione - e l'articolo 6, che prevede la copertura dell'onere relativo.

Di tutti gli emendamenti presentati, il solo che, a parere del Comitato ristretto, meriti di essere accolto è quello che tende ad inserire, nell'articolo 1, dopo le parole « nonché per » le altre: « l'acquisizione dei suoli o per ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Per provvedere alla manutenzione straordinaria ed ai lavori di completamento o di demolizione dei fabbricati per alloggi dei senza tetto costruiti dallo Stato, dall'*Allied Military Government* o con il concorso statale nella spesa, in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, alla legge 25 giugno 1949, n. 409, alla legge 10 ottobre 1951, n. 1141, alla legge 28 marzo 1957, n. 222, ed alla legge 6 luglio 1960, n. 678, nonché per il pagamento delle indennità di espropriazione delle aree su cui esistono tali alloggi, è autorizzata la spesa di due miliardi di lire, ripartiti in parti eguali in ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 1.

Per provvedere alla manutenzione straordinaria ed ai lavori di completamento o di demolizione dei fabbricati per alloggi dei senza tetto costruiti dallo Stato, dall'*Allied Military Government* o con il concorso statale nella spesa, in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, alla legge 25 giugno 1949, n. 409, alla legge 10 ottobre 1951, n. 1141, alla legge 28 marzo 1957, n. 222, ed alla legge 6 luglio 1960,

n. 678, nonché per l'acquisizione dei suoli o per il pagamento delle indennità di espropriazione delle aree su cui insistono tali alloggi, è autorizzata la spesa di due miliardi di lire, ripartiti in parti uguali in ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971.

Gli onorevoli Cianca e Todros propongono il seguente emendamento:

dopo le parole « indennità di espropriazione delle aree su cui insistono tali alloggi », *aggiungere le altre:* « Tale indennità va riferita ai valori delle aree all'atto dell'occupazione ».

Qual è il parere del relatore su questo emendamento?

CARRA, *Relatore*. Sono contrario, signor Presidente. Abbiamo potuto constatare dai colloqui avuti con il funzionario che il ministero dei lavori pubblici preposto a questo settore che l'attuale situazione è caotica: si è spesso proceduto all'occupazione di un suolo senza alcun provvedimento, in base ad assicurazione a volte solo verbali del sindaco, o di qualche amministratore del comune interessato. La costruzione è dunque avvenuta su suolo alieno, e solo in seguito si è ravvisata l'opportunità di acquistarlo.

In queste condizioni, sarebbe impossibile, in molti casi, applicare la norma proposta dai colleghi Cianca e Todros.

PRESIDENTE. Il Governo?

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con quanto ha detto il relatore, signor Presidente.

CARRA, *Relatore*. Vorrei anzi pregare gli onorevoli Todros e Cianca di non insistere per l'approvazione di questo loro emendamento, che non inciderebbe poi che in modo marginale sulla determinazione del valore dei suoli, mentre prolungherebbe nel tempo l'acquisizione delle aree. Una procedura di questo genere, infatti, comporterebbe contestazioni e ricorsi all'autorità giudiziaria, ritardando l'approvazione di quel provvedimento di carattere generale, che tutti auspichiamo, volto a disciplinare il passaggio della gestione di questi alloggi agli enti pubblici a livello territoriale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli proponenti intendono mantenere il loro emendamento?

TODROS. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Hanno chiesto di parlare per dichiarazioni di voto gli onorevoli Sargentini e Pisoni e Cianca.

Ne hanno facoltà.

SARGENTINI. Desidero innanzitutto scusarmi per non aver potuto partecipare alla seduta del comitato ristretto nella quale venne elaborato il nuovo testo del disegno di legge in esame.

A mio giudizio, esso, così come è stato modificato dal comitato ristretto, pur risultando apprezzabile e non presentando più quelle incongruenze proprie del testo originario, non risolve il problema di cui tratta.

Gli alloggi per i senza tetto costruiti dallo Stato nel dopoguerra, con la collaborazione del Governo militare alleato, presentano oggi una necessità di intervento urgente sia per il loro completamento sia, in qualche caso, per la loro demolizione. Nel 1966, a tale scopo, venne stanziata la somma di 1.800 milioni di lire, ripartita in tre esercizi finanziari successivi per provvedere ai necessari lavori e all'acquisizione al demanio dei suoli occorsi per la costruzione degli alloggi stessi. Ma questa somma (non so se i colleghi ne siano al corrente) venne utilizzata per l'acquisizione di aree: ciò è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge.

Ora, questo patrimonio dello Stato, che ammonta a circa 105 miliardi di lire, ha bisogno di essere restaurato convenientemente e penso che la somma stanziata dal provvedimento in esame sia assolutamente insufficiente per i lavori di manutenzione straordinaria che gli alloggi in questione richiedono. Essa potrà consentirci di realizzare solo una minima parte delle opere necessarie; secondo informazioni fornite con molta cautela dagli uffici competenti del Ministero dei lavori pubblici, questa somma dovrebbe servire esclusivamente, o quasi, all'espropriazione e all'acquisizione delle aree su cui sorgono gli alloggi.

Ora, come noi abbiamo appreso dalla relazione del collega Carra, i lavori di completamento, demolizione e manutenzione di queste case per i senza tetto comportano una spesa di circa dieci miliardi; come possiamo pensare di far fronte ad essa con una somma di due miliardi ripartita nei prossimi due esercizi finanziari?

Quando, poi, nel 1972 saremo chiamati ad approvare un altro provvedimento di legge su questa materia, questo patrimonio edilizio si sarà ulteriormente deteriorato e le spese che si dovranno sostenere saranno ancora maggiori.

Pensiamo che questi 10 miliardi non saranno aumentati a 15 o 18? Se si abbandona infatti questo patrimonio nelle condizioni in cui si trova, anche per soli due o tre anni, non saranno più necessari solamente 7-8 miliardi, ma ce ne vorranno molti di più, mentre non avremo domani a disposizione del denaro in misura moltiplicata rispetto a quella di oggi.

Come risolvere, allora, questo problema? Vogliamo renderci conto che con l'approvazione di un provvedimento come quello in discussione ci assumiamo delle responsabilità?

Mi pare poi che la previsione di spesa per l'acquisizione delle aree o per il pagamento delle indennità di espropriazione appaia solo nel testo dell'articolo 1. Perché non appare anche nel titolo del disegno di legge? Ho pensato qualcosa che probabilmente non avrei dovuto pensare, e cioè che poiché la legge n. 610 del 1966, non prevedeva spese per acquisizione o espropriazione di aree, mentre tali spese sono state fatte, con questo provvedimento si voglia sanare anche la situazione determinatasi senza fare apparire ciò nel titolo del disegno di legge, ma inserendo disposizioni a questo fine nel testo di un articolo.

Se la verità è che la maggior parte delle somme stanziare sarà spesa per l'acquisizione di suoli o per il pagamento di indennità di espropriazione, questo deve già potersi evincere dal titolo della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Sargentini, se crede ella può presentare un formale emendamento a questo fine.

SARGENTINI. Per il momento, signor Presidente, mi limito a fare una dichiarazione di voto a questo proposito.

Solo se si modifica il titolo del disegno di legge nel senso che ho detto si giustificano le norme in esso contenute. E lo dico tanto più che, secondo le informazioni da me assunte, l'acquisizione o l'espropriazione di aree assorbirà poi la maggior parte dei fondi stanziati.

Così stando le cose, quindi, pur appartenendo alla maggioranza, non me la sento di condividere la responsabilità di approvare un simile provvedimento.

È vero che le disposizioni proposte si giustificano con la ragione — che per me, onorevoli colleghi, non è affatto una ragione — che bisogna utilizzare i due miliardi di lire a disposizione: l'abbiamo sentita ripetere più volte, ed anzi sono sorpreso di vederla soste-

nuta nella relazione che accompagna il disegno di legge, firmata dai quattro ministri proponenti, in cui si dice anche che lo Stato non può disinteressarsi del problema, e consentire al degrado fino al disfacimento di un così cospicuo patrimonio edilizio senza intervenire con una azione incisiva. Con chi se la prende, il Governo? Forse con noi, con la Commissione Lavori pubblici? E qual è l'azione incisiva che si propone per risolvere il problema: quella di stanziare ancora una volta una somma del tutto insufficiente rispetto alle obiettive necessità?

Certo un tale atteggiamento non è spiegabile: sembra quasi che la responsabilità della situazione sia nostra. Ed in effetti lo sarà, a mio avviso, se approveremo un disegno di legge così formulato, senza avere un quadro preciso delle vere necessità.

Per questi motivi, pur con rammarico, devo dichiarare che voterò contro il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Il Relatore ha chiesto di fare alcune precisazioni in merito alle considerazioni formulate dall'onorevole Sargentini. Ne ha facoltà.

CARRA, Relatore. Il fatto che qualche collega non abbia potuto partecipare ai lavori del Comitato ristretto può aver consentito una interpretazione del disegno di legge come quella emersa dalla dichiarazione di voto del collega Sargentini, che è di conseguenza giunto a certe conclusioni, dalle quali per altro spero di poterlo far recedere.

È esatto quello che egli ha affermato e cioè che le esigenze per la manutenzione ordinaria dei fabbricati sono notevolmente superiori a quelle che potranno essere soddisfatte con lo stanziamento che oggi probabilmente approveremo. Già nella relazione e nella replica e negli interventi degli onorevoli Fulci, Amodei e Cianca si è rilevato che già alcuni anni or sono si riconosceva la necessità di una spesa di 10-15 miliardi di lire per l'acquisizione dei suoli, per il pagamento delle indennità di espropriazione, per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per il completamento dei fabbricati in questione. Ma, come in altre occasioni in cui esisteva una limitata disponibilità di fondi di fronte ad esigenze più ampie, ci siamo trovati di fronte a questa scelta: o respingere un provvedimento insufficiente, oppure accettare la soluzione meno peggiore. La decisione adottata dalla maggioranza del Comitato ristretto nel senso di accettare il meno peggiore è stata motivata

dal fatto che la gestione di questo patrimonio del demanio non è corretta, valida ed efficace: lo stiamo riscontrando in sede di esame di questo provvedimento, che viene presentato con ritardo, e stanziando somme insufficienti. Anche quando lo stanziamento è sufficiente, poi, a causa del sistema centralizzato di utilizzazione dei fondi, esiste un grave ritardo tra il momento in cui le somme vengono messe a disposizione e quello in cui esse possono essere effettivamente spese.

Questo patrimonio edilizio, fin dall'inizio, è stato affidato in gestione ad enti locali (comuni o istituti autonomi per le case popolari). La volontà di questa Commissione — che si spera possa trovare conferma in quella del Governo — è di trasferire invece l'intero patrimonio a enti decentrati: essa costituisce la motivazione dell'accoglimento di un provvedimento parziale, che consente di regolamentare l'acquisizione dei suoli per un importo che si presume dell'ammontare di 800 milioni di lire e di intervenire con successive, limitatissime disponibilità per la manutenzione straordinaria dei fabbricati, che solo così potrà essere affrontata.

Ci rendiamo conto, quindi, che la somma stanziata è insufficiente. Con l'esprimere voto favorevole sul provvedimento, credo tuttavia, non si contraddica alla posizione assunta dal gruppo della democrazia cristiana, perché si ritiene che questo sia l'ultimo provvedimento di intervento diretto centralizzato.

Vorrei poi precisare che non è esatto affermare che questo disegno di legge serva a coprire eventuali irregolarità in seguito alla emanazione della legge n. 610: con l'articolo 22 di tale legge, infatti, si provvedeva a stanziare determinate somme allo scopo di provvedere alla manutenzione straordinaria nonché ai lavori di completamento ed al pagamento dell'indennità di espropriazione o all'acquisto dei suoli riguardanti la costruzione di alloggi per senza tetto eseguite dallo Stato, dall'« Amgöt » o col concorso statale della spesa.

Sono d'accordo con l'onorevole Sargentini nel non ritenere corretto questo disegno di legge, così come è stato approvato dal Senato. A tale proposito ho presentato un emendamento tendente a modificare il titolo del provvedimento allo scopo di far risultare l'introduzione, nell'articolo 1 del testo, di disposizioni riguardanti l'acquisizione dei suoli su cui sorgono gli alloggi e il pagamento delle indennità di espropriazione.

Forse la rapidità con cui ho svolto la mia relazione può aver indotto l'onorevole Sargen-

tini ad esprimere il suo dissenso su questo disegno di legge. Mi permetto, perciò, di invitare il collega a ritirare il suo dissenso, uniformandosi a quella che è la volontà ampia della Commissione: ultimare, cioè, i lavori di completamento e demolizione degli alloggi in questione e procedere quindi all'acquisizione delle aree per poter effettuare il trasferimento dei fabbricati agli enti di edilizia economica e popolare.

SARGENTINI. Sono disposto a dare il mio voto favorevole al disegno di legge purché vi sia da parte della maggioranza l'impegno a presentare un emendamento con il quale si stabilisca che il trasferimento degli alloggi in questione agli enti di edilizia economica e popolare avvenga entro due anni e non oltre.

PRESIDENTE. Faccio presente che ho consentito all'onorevole Sargentini un intervento più ampio di quello consentito agli altri membri della Commissione in sede di dichiarazione di voto in considerazione del fatto che egli non ha potuto partecipare alla discussione del Comitato ristretto su questo disegno di legge.

PISONI. Nel dichiararmi favorevole alla approvazione di questo disegno di legge così come è stato emendato dal comitato ristretto, chiedo al Governo di far pervenire alla Commissione informazioni dettagliate circa la situazione attuale di questo patrimonio edilizio.

PRESIDENTE. Questa sua richiesta può formare oggetto di un ordine del giorno, ma non può rientrare in una dichiarazione di voto.

PISONI. Noi possediamo un patrimonio di circa 69 mila alloggi: vorremmo sapere quanti di essi siano stati acquistati dai locatari, per quanti di essi sia già stata inoltrata la domanda di riscatto e quanti risultino ancora invenduti. Solo su questi ultimi, infatti, è possibile intervenire: pertanto mi sembrerebbe opportuno che, prima del trasferimento degli alloggi in questione agli enti di edilizia economica e popolare, venisse comunicato alla Commissione il numero degli appartamenti non riscattati, in quanto la spesa che dovremo affrontare per le opere di manutenzione è chiaramente commisurata a tale numero.

CIANCA. I lavori del Comitato ristretto hanno confermato i difetti di fondo di questo disegno di legge, che testimonia lo stato di

abbandono in cui questo patrimonio pubblico è stato tenuto per tanti anni da parte dello Stato. A nostro giudizio, questo provvedimento di legge conserva il suo carattere di frammentarietà, direi quasi di improvvisazione, oltre che di insufficienza; per questa ragione ci asterremo dal voto, pur rendendoci conto della delicatezza e della urgenza della situazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Cianca e Todros hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 1-bis.

ART. 1-bis.

Dell'avvenuto pagamento dell'indennità di espropriazione sarà data comunicazione ai comuni interessati ed agli uffici distrettuali delle imposte ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree o dell'imposta complementare sui redditi.

CIANCA. In base a quanto ci è stato comunicato, 800 milioni di lire dovrebbero essere destinati o al pagamento delle indennità di espropriazione o all'acquisizione delle aree: ciò in dipendenza dalla situazione creatasi in seguito ai ricorsi espletati dai proprietari contro l'occupazione dei suoli. La somma di 800 milioni di lire deriverebbe non solo dal valore effettivo del terreno, ma anche dal pagamento degli interessi di mora che sono maturati nel corso di quindici o venti anni sulle somme da corrispondersi ai proprietari stessi.

Questo per tutti quei disguidi avvenuti nelle relazioni tra i comuni e i ministeri del tesoro e dei lavori pubblici, che dimostrano lo scarso coordinamento esistente ed il poco interesse che si pone a questa materia.

Noi pensiamo che, in fin dei conti, il periodo decorso non debba tradursi in tutto vantaggio del privato e svantaggio dell'erario: questo dovrebbe invece poter recuperare determinate somme in sede di applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (qualora vi sia una differenza tra il valore dell'immobile al momento dell'occupazione e quello successivamente determinato) e dell'imposta complementare sui redditi.

Chiediamo poi che del pagamento dell'indennità di espropriazione venga data comunicazione diretta agli uffici competenti, perché

sappiamo per esperienza che questi pagamenti vengono effettuati per mezzo di mandati del Ministero del tesoro e che gli uffici delle imposte non vengono a conoscenza dell'avvenuta riscossione, a meno che non si tratti di cittadini estremamente coscienziosi, che spontaneamente vadano a denunciare questa entrata straordinaria.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore su questo emendamento?

CARRA, *Relatore*. Signor Presidente, comprendo la preoccupazione che ha indotto l'onorevole Cianca a presentare questo articolo aggiuntivo. Egli teme che, per un disguido derivante da azioni contraddittorie degli enti — locali o nazionali — preposti all'acquisizione di queste aree, il privato venga a beneficiare — oltre che di un prezzo superiore a quello che avrebbe ricevuto se l'espropriazione fosse stata notificata al momento dell'occupazione dello immobile — anche degli interessi maturati nel frattempo. Si tratta di una preoccupazione pienamente legittima.

Avrei però forti perplessità circa l'inserimento in una legge di una disposizione con la quale, in sostanza, si richiamerebbero i comuni all'opportunità di applicare le norme in vigore. Questa non è una procedura normalmente seguita dal Parlamento.

Mi rendo conto, tuttavia, della preoccupazione che muove il collega Cianca, al punto che mi sembra che si potrebbe chiedere al Governo di accettare un ordine del giorno che lo impegni a notificare in via amministrativa (ma senza che tale obbligo sia stabilito in una legge) ai comuni ed agli uffici delle imposte gli avvenuti pagamenti.

Se il Governo accetterà di impegnarsi in questo modo a provvedere a tale notifica, credo che avremo soddisfatto l'esigenza posta dal presentatore dell'emendamento, senza per altro cadere in un sistema di legiferare piuttosto contraddittorio, che testimonierebbe sfiducia non nei confronti del cittadino, ma degli enti locali, in quanto verremmo ad ammettere, contro i loro stessi interessi, una loro insufficienza.

Prego pertanto il collega di voler trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno, sul quale anticipo il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1970

con il relatore, e dichiaro fin d'ora di accettare un eventuale ordine del giorno, compilato in questo senso dal presentatore dell'emendamento.

CIANCA. Dopo queste assicurazioni del rappresentante del Governo, accettiamo di ritirare l'articolo aggiuntivo proposto, e di trasformarlo in un ordine del giorno, che spero possa essere sottoscritto anche dai colleghi della maggioranza.

PRESIDENTE. Avverto che il Comitato ristretto ha proposto la soppressione degli articoli 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

La demolizione dei fabbricati di cui al precedente articolo è consentita soltanto nei casi in cui, a giudizio della commissione costituita ai sensi del successivo articolo 4, i fabbricati anzidetti presentino lesioni alle strutture portanti che ne compromettono la staticità.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Le aree di risulta, a seguito delle demolizioni, ove possano essere nuovamente utilizzate, conformemente alle norme urbanistiche vigenti, a scopo di edilizia abitativa, sono vendute agli enti pubblici che istituzionalmente provvedono alla realizzazione di programmi di edilizia popolare ed economica, ovvero destinate alla costruzione di nuovi alloggi per senza tetto in base all'articolo 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4.

La commissione menzionata nell'articolo 2 della presente legge è presieduta dal provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio ed è composta dal-

l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, dall'intendente di finanza, dal capo dell'Ufficio tecnico erariale e dal rappresentante legale dell'ente gestore degli alloggi.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

I contratti di vendita di cui al precedente articolo 3 sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, previo parere del Comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio.

Ai predetti contratti si applicano le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti norme a favore dei singoli enti acquirenti.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo 6.

ART. 6.

All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si farà fronte mediante riduzione di analogo importo del fondo iscritto sul capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, prendendo atto della critica di incompletezza rivolta dall'onorevole Sargentini al titolo del disegno di legge, propone di sostituirlo con il seguente:

« Autorizzazione di spesa per acquisizione di aree, pagamento di indennità di espropria-

zione, lavori di completamento, di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli onorevoli Carra, Achilli, Cianca, Ferretti e Degan, hanno presentato il seguente ordine del giorno n. 1.

« La Commissione lavori pubblici, esaminato il disegno di legge n. 2482, considerata la necessità di salvaguardare, potenziare e migliorare ai fini abitativi e di convivenza civile l'ingente patrimonio edilizio pubblico di cui al disegno di legge in discussione;

impegna il Governo

a comprendere il suddetto patrimonio nel piano globale di investimenti per nuove costruzioni e di sistemazioni di tutto il patrimonio di edilizia pubblica abitativa ».

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto.

CIANCA. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cianca, Todros, Achilli, Carra e Sargentini hanno presentato il seguente ordine del giorno n. 2:

« La Commissione lavori pubblici, discutendo il disegno di legge n. 2482, invita il Governo

a dare disposizioni ai competenti uffici perché dell'avvenuto pagamento dell'indennità di espropriazione o del prezzo di acquisizione, sia data comunicazione ai fini fiscali ai comuni interessati e agli uffici distrettuali delle imposte ».

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto l'ordine del giorno.

CIANCA. Anche a nome degli altri proponenti, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso (Approvato dal Senato) (1493).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio, normale e precompresso », già approvato dal Senato.

Come i colleghi ricorderanno, la discussione generale, iniziata nella seduta precedente, non è stata conclusa.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Dovremo ora esaminare la richiesta, già formulata da alcuni colleghi durante le precedenti sedute, di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per l'esame degli articoli. Ritengo opportuno che il relatore si esprima preliminarmente su tale richiesta.

DE' COCCI, *Relatore*. Prendo atto delle osservazioni e riserve espresse dai colleghi nei loro interventi in sede di discussione generale, che ritengono assolutamente necessaria la costituzione di un Comitato ristretto per l'esame di questo disegno di legge.

Come dissi nella mia relazione, dopo un travaglio di anni ed anni, finalmente abbiamo davanti a noi un testo approvato dal Senato. Testo non perfetto, ma che raggiunge due obiettivi essenziali: instaurare una disciplina di carattere amministrativo e non legislativo per quanto riguarda la costruzione in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e, in secondo luogo, stabilire la costituzione di un archivio in modo che sia possibile accertare, in caso di disastri, eventuali responsabilità.

Ripeto, si tratta di un testo soddisfacente che dà al nostro paese, dopo tanti anni, una disciplina moderna in questo campo. Ora, ci troviamo di fronte ad una scelta prioritaria: approvare il testo così come ci è stato trasmesso dal Senato, oppure costituire un Comitato ristretto per perfezionare questo disegno di legge con la consapevolezza che, in caso di modifiche, si renderebbe necessario il rinvio del testo all'altro ramo del Parlamento con i ritardi che naturalmente comporterebbe.

GREGGI. Vorrei osservare che, di solito, si ricorre alla costituzione di un Comitato ristretto quando si palesino delle difficoltà in merito all'approvazione di un testo legislativo.

Ora, non mi pare che questo disegno di legge abbia suscitato dei contrasti tali da richiedere la costituzione di un Comitato ristretto.

Bisogna poi tener presente che tra pochi giorni noi sospenderemo i nostri lavori per le ferie estive e quindi correremmo il rischio di privare il paese di questa legge, in quanto lo svolgimento dei lavori del Comitato ristretto richiederebbe un certo periodo di tempo.

Penso pertanto che, qualora si addivenga alla formazione di tale Comitato, sia assolutamente necessario che esso concluda i suoi lavori nel termine massimo di dieci, quindici giorni, affinché sia possibile approvare questo provvedimento prima delle ferie estive, e in tal senso chiedo assicurazione al Presidente e ai colleghi che hanno avanzato tale proposta.

FERRETTI. Sono stato tra i primi a richiedere la formazione di un comitato ristretto in quanto ritengo necessario integrare alcuni punti essenziali del disegno di legge: ad esempio, mi pare lacunosa la parte riguardante le costruzioni in ferro. Faccio presente, del resto, che il Senato ha approvato questo disegno di legge più di un anno fa e non mi risulta che il Governo abbia sentito la necessità di farlo approvare celermente anche dalla Camera dei deputati; quindi credo che un ritardo di dieci o quindici giorni non possa pregiudicare l'entrata in vigore di questa legge, in quanto il comitato ristretto si potrebbe impegnare ad ultimare i suoi lavori entro il 24 luglio.

FULCI. Anch'io insisto per la costituzione di un comitato ristretto che integri alcune parti del disegno di legge che ritengo lacunose, ed in particolare, le disposizioni relative alla diretta e personale responsabilità dei progettisti e quelle relative alla denuncia dei lavori all'Ufficio del genio civile da parte delle ditte specializzate in costruzioni in cemento armato.

Per quanto riguarda la norma diretta a stabilire la costituzione di un archivio per accertare le eventuali responsabilità in caso di disastri, penso che, innanzitutto, bisognerebbe provvedere all'elaborazione di norme tendenti ad evitare le catastrofi.

Quindi vi sono diversi punti da considerare: c'è quello relativo alle strutture metalliche; c'è la questione dei prefabbricati, attualmente esclusi dalla normativa vigente, mentre hanno un'importanza straordinaria, preponderante, specialmente nelle nostre zone, soprattutto per gli stabilimenti industriali. Sarà quindi indispensabile, in sede di revisio-

ne delle norme sismiche, includere anche i prefabbricati tra le costruzioni contemplate da quelle disposizioni.

Sono queste le ragioni che mi inducono ad insistere per la costituzione di un Comitato ristretto, che esamini il disegno di legge articolo per articolo.

FIORET. Desidero riconfermare quanto già ebbi occasione di dire nel corso della precedente seduta.

Le innovazioni che con questa legge si vogliono introdurre riguardano la responsabilità del progettista e la regolamentazione delle opere in conglomerato cementizio precompresso, e mi sembra che ambedue queste esigenze vengano ampiamente soddisfatte dall'attuale formulazione del disegno di legge.

Se, per le osservazioni dell'ordine degli ingegneri e dell'ordine dei geometri, si vogliono sfuggire le responsabilità soggettive, per reintrodurre il concetto di responsabilità oggettiva, si rischia di ritardare enormemente l'approvazione del provvedimento.

Insisto quindi perché si proceda alla discussione ed all'approvazione del disegno di legge in sede di Commissione plenaria, senza ricorrere alla costituzione di alcun comitato ristretto. Vuol dire che qualora le disposizioni da noi approvate dovessero in seguito dimostrarsi carenti, procederemo, a modificarle.

PRESIDENTE. È chiaro che, almeno in prospettiva, la richiesta di costituzione di un Comitato ristretto si giustifica ove si preveda la possibilità che il testo in discussione non sia approvato nella formulazione del Senato: se questa possibilità venisse messa fin d'ora in ragionevole discussione, allora il problema potrebbe essere inquadrato da un altro angolo visuale.

A questo punto mi sembra indispensabile sentire il rappresentante del Governo, perché mi risulta che lo stesso Governo avrebbe intenzione di presentare degli emendamenti, i che, come ho detto, potrebbe far considerare il problema sotto un'altra luce.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A me pare che il Governo abbia il diritto di sollecitare responsabilmente una rapida approvazione del disegno di legge in esame.

Non è detto però che, nella consapevolezza delle prospettive operative della legge, il Governo non debba proporsi il doveroso intento di finalizzare l'articolazione del provvedi-

mento al più oggettivo soddisfacimento delle esigenze. Ci sono infatti due articoli per i quali lo stesso ministero dei lavori pubblici desidera proporre una diversa formulazione, per una maggiore loro efficacia operativa, e per una oggettiva valutazione dei problemi che debbono essere responsabilmente interpretati e risolti.

Il Presidente, tuttavia, ha posto la questione in maniera netta: o si approva il disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato, oppure si procede alla costituzione di un comitato ristretto.

PRESIDENTE. Non è esatto: ho semplicemente detto che se vi sono proposte di emendamento da parte del Governo, il problema della costituzione di un Comitato ristretto può prospettarsi in termini diversi.

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Indubbiamente il Governo non può, solo per rendere possibile l'approvazione di un disegno di legge, rinunciare a suggerire degli emendamenti. È quindi certo che esso sottoporrà alla vostra considerazione la valutazione di eventuali emendamenti.

Quanto alla proposta di costituzione di un Comitato ristretto, mi dichiaro favorevole se esso dovesse facilitare l'esame e l'approvazione del disegno di legge; sarei invece evidentemente contrario qualora dovesse rivelarsi uno strumento di evasione dalle nostre responsabilità in proposito.

FERRETTI. Ma la costituzione di un Comitato ristretto ha sempre facilitato l'esame di un provvedimento!

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Vorrei inoltre rilevare che questo disegno di legge è il frutto di due anni di intenso lavoro con la collaborazione degli ordini degli ingegneri e dei geometri; ed in casi come questo l'opera di pressione esercitata dagli ordini professionali fa indubbiamente parte del dialogo democratico.

Quanto al problema delle costruzioni metalliche, ritengo che per il momento se ne debba prescindere, perché per amore di perfezione non dobbiamo rinunciare ad uno strumento che ci consente di soddisfare le esigenze più urgenti. Se si renderanno necessarie delle integrazioni, tanto il Parlamento quanto il Governo saranno evidentemente liberi di proporle.

Tornando al problema della costituzione del Comitato ristretto, torno a ripetere che non mi oppongo a tale proposta se questo faciliterà una rapida approvazione del disegno di legge, alla quale il Governo offrirà la sua collaborazione, anche attraverso la presentazione di emendamenti funzionali che, anche se potranno forse ritardare l'entrata in vigore del provvedimento, lo renderanno tuttavia più efficace, in base ad una giusta interpretazione delle esigenze esistenti.

BUSETTO. Vorrei precisare, innanzi tutto, che la proposta avanzata dal collega Ferretti a nome del nostro gruppo non ha alcun significato di rinvio dell'approvazione finale del disegno di legge: questo sia ben chiaro.

In secondo luogo, sono del parere che, qualora esista un impegno concorde di tutte le forze politiche, il comitato ristretto sia in grado di pervenire rapidamente alla conclusione dei suoi lavori.

Ricordo che vi sono altri gruppi politici diversi dal nostro che chiedono la formazione di questo comitato; inoltre, dato che alcuni colleghi intendono presentare degli emendamenti al testo pervenutoci dal Senato, mi pare che vi siano motivazioni sufficienti per giungere alla costituzione di tale comitato, per il quale i tempi di lavoro potranno essere oculatamente stabiliti dalla presidenza della Commissione.

GREGGI. Mi pare che esistano delle possibilità di soluzione sulle quali siamo tutti d'accordo. Vorrei però far presente ai colleghi che il fatto che il Governo abbia intenzione di presentare degli emendamenti al testo trasmessoci dal Senato, escluderebbe la possibilità di formazione di un comitato ristretto, in quanto tali modifiche alla proposta di legge dovrebbero essere portate a conoscenza della Commissione intera.

D'altra parte, il Governo è favorevole alla formazione del comitato ristretto purché ciò non comporti un ritardo nell'approvazione del provvedimento di legge in esame. Riterrei opportuno concedere al comitato ristretto una settimana di tempo per l'esame degli articoli, in modo che giovedì prossimo lo si possa discutere, con le eventuali modifiche ed integrazioni apportatevi, in sede di Commissione.

BUSETTO. Mi rimetto alle decisioni del Presidente.

PRESIDENTE. Ritengo che, qualora si addivenga alla costituzione di un comitato ri-

stretto per l'esame di questo disegno di legge, sia necessario porre un termine per la presentazione di emendamenti, in quanto il comitato dovrebbe lavorare oltre che sul testo inviatoci dal Senato, anche sulle modifiche proposte dai colleghi o dal rappresentante del Governo.

Ricordo però ai colleghi che, per cause indipendenti dalla nostra volontà (il previsto sciopero generale per il giorno 7 luglio) probabilmente il comitato stesso non sarà in grado di iniziare i suoi lavori prima di mercoledì prossimo. È chiaro che, data la necessità di giungere rapidamente all'approvazione della proposta di legge, i lavori potranno essere conclusi anche nella giornata di mercoledì, purché naturalmente, le obiezioni e riserve che saranno presentate lo consentano.

Quindi, il testo del disegno di legge, elaborato in sede di comitato ristretto, potrebbe essere presentato alla Commissione giovedì prossimo.

Perciò, se i colleghi accettano questa soluzione, è necessario che gli eventuali emendamenti siano presentati alla presidenza entro la mattinata di mercoledì prossimo.

Pongo pertanto in votazione la proposta della costituzione di un comitato ristretto per l'esame degli articoli.

(È approvata).

Avverto che il Comitato ristretto, di cui mi riservo di comunicare la composizione, sarà convocato per mercoledì 8 luglio alle ore 17.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, nonché dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649 (2089).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, nonché dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649 ».

Poiché il relatore mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna, si rende necessario il rinvio della discussione del disegno di legge n. 2089 ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 25 aprile 1957, n. 309, 5 marzo 1963, n. 285, e 12 dicembre 1966, n. 1095, per la costruzione e l'arredamento del palazzo di giustizia di Napoli (2043).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 25 aprile 1957, n. 1309, 5 marzo 1963, n. 285 e 12 dicembre 1966, n. 1095, per la costruzione e l'arredamento del palazzo di giustizia di Napoli ».

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgere la relazione.

GREGGI, *Relatore*. Con questo disegno di legge ci troviamo nuovamente di fronte ad un problema già affrontato dalla nostra Commissione nel 1966 e la cui soluzione apparve allora definitiva.

Il problema del nuovo edificio giudiziario di Napoli è annoso: di esso lo Stato si interessò la prima volta nel 1957 con uno stanziamento di due miliardi di lire destinato all'ampliamento e al riattamento dell'edificio di Castel Capuano, attuale sede degli uffici giudiziari di Napoli.

Ma il programma predisposto da questa prima legge si rivelò di impossibile attuazione a causa di difficoltà tecniche: inoltre la sua attuazione non avrebbe portato ai risultati sperati. Pertanto, si rese necessaria una nuova legge che venne emanata nel 1963. Essa stanziava la somma di 6 miliardi di lire per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli; ma per la realizzazione di tale costruzione, come ci rendemmo conto nel 1966 in seguito ad un sopralluogo, venne prevista una zona densamente popolata, sita nelle vicinanze della stazione ferroviaria attuale; tra l'altro, questa zona comprendeva la stazione terminale della ferrovia Napoli-Castellammare di Stabia. Tale area, quindi, si rivelò inadatta alla realizzazione di tale importante opera oltre che sotto il profilo urbanistico, anche per la necessità di non aggravare ulteriormente, con la presenza di uffici che comportano affluenza di pubblico, il traffico già notevolmente intenso della zona.

Nel 1966, quindi, concordammo di affidare la scelta dell'area al comune di Napoli, di intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio dell'ordine forense e le autorità giudiziarie della città.

Purtroppo, solo dopo 17 mesi il consiglio comunale di Napoli ricevette dalla giunta provinciale amministrativa l'approvazione della delibera consiliare concernente la scelta della zona su cui edificare il Palazzo di giustizia. Essa si trova vicina all'attuale stazione ferroviaria e dovrebbe essere destinata, in base a valutazioni del comune di Napoli, a nuovo centro direzionale. Tale scelta è stata operata per far sì che l'importante opera sorgesse in una zona a carattere direzionale e non molto decentrata rispetto alle esigenze della cittadinanza. Ora, noi ci troviamo ad esaminare il nuovo disegno di legge che prende atto di queste decisioni del comune di Napoli, disegno di legge che varia notevolmente la cifra stanziata in precedenza, elevandola da 6 a 16 miliardi, essendo necessario provvedere anche all'arredamento di tutti i locali del nuovo edificio giudiziario.

Questo mi pare sia un fatto estremamente positivo, in quanto evita il verificarsi di quelle lungaggini burocratiche, di cui anche a Roma abbiamo avuto esperienza negativa.

Confesso che non mi pare possibile fare una valutazione in questa sede dei criteri seguiti dagli uffici del Ministero dei lavori pubblici circa la elevazione del limite di spesa a 16 miliardi di lire.

Considerato che il comune di Napoli ha assolto a quanto richiesto dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1096, indicando l'area disponibile per la costruzione del palazzo di giustizia, e che tale scelta è condivisa dall'amministrazione dei lavori pubblici, dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dalle autorità giudiziarie di Napoli, il relatore invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Dalla relazione che accompagna il provvedimento risulta che il Ministero dei lavori pubblici avrebbe in corso di elaborazione un bando di concorso per la progettazione. A tal proposito, mi riservo di presentare un emendamento all'articolo 1, in modo da prevedere, data l'urgenza della situazione, la realizzazione di un appalto-concorso da espletare entro il 30 settembre 1971. Mi pare importante fissare una data perché l'esperienza ci insegna che spesso per la lentezza della burocrazia e per la forma del concorso i tempi di realizzazione si allungano notevolmente.

Nell'articolo 2 si prevede di distribuire l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi in vari esercizi finanziari fino all'anno finanziario 1974. Considerato che l'appalto-concorso può essere espletato prima di un anno, penso che la spesa debba essere concentrata fino all'anno finanziario 1973, elevando a 3 miliardi e mez-

zo lo stanziamento previsto per gli anni 1971 e 1972. In tal modo il tribunale di Napoli avrà la possibilità di avere la nuova sede possibilmente entro il 1973 e mi riservo di presentare un emendamento al riguardo.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

La Commissione segnala, peraltro, alla competente Commissione di merito la opportunità di introdurre taluni perfezionamenti formali al testo del primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, che potrebbe risultare così formulato: « All'onere di lire 1 miliardo, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si fa fronte con riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Informo che la Commissione giustizia ha espresso il seguente parere:

« La Sottocommissione esprime parere favorevole ed osserva peraltro che il principio dell'assunzione da parte dello Stato degli oneri di spesa concernenti l'arredamento degli uffici giudiziari va attuato su un piano generale, e non con un provvedimento particolare, essendo funzione tipicamente statale l'amministrazione della giustizia ed apparendo quindi contraddittorio che una parte sensibile degli oneri conseguenti all'esercizio di tale funzione gravi sugli enti locali minori ».

In relazione al secondo emendamento preannunciato dall'onorevole Greggi, desidero precisare che se la nostra Commissione ne approva il principio-base, si renderebbe necessario sospendere la discussione per recepire un nuovo parere della Commissione bilancio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI NARDO RAFFAELE. Qualche giorno fa mi è capitata sotto gli occhi una bellissima pubblicazione relativa alla storia del palazzo di Montecitorio. In essa, tra l'altro, si leggeva che i preparativi per l'ammodernamento del palazzo cominciarono nel 1871 e che già in quell'epoca furono varate sette od otto leggi, che dovevano soddisfare alle esigenze di ampliamento e di funzionalità del Parlamento italiano. Ora siamo nel 1970 e pare che tali lavori non siano ancora terminati.

Non vorrei che i lavori per la costruzione del palazzo di giustizia di Napoli seguissero la stessa sorte, non vorrei cioè (dato l'esempio delle leggi del 1957, del 1963 e del 1966) che da qui ad un anno dovessimo ritornare sull'argomento, trovandoci di fronte ad una nuova richiesta di aumento dello stanziamento.

Esprimo comunque parere favorevole al disegno di legge, concordando con l'esigenza prospettata dal relatore di indire un appalto concorso da espletare entro un termine stabilito e con la proposta di concentrare lo stanziamento entro l'esercizio finanziario 1973.

Dico questo perché non vorrei che, iniziati i lavori, sorgessero poi complicazioni burocratiche per quanto riguarda la messa a disposizione degli stanziamenti che la legge prevede.

Per questi motivi mi dichiaro favorevole agli emendamenti preannunciati dal relatore.

BOTTA. Onorevole Presidente, ho letto la relazione che accompagna il disegno di legge, che prevede un notevolissimo aumento di spesa, che veramente stupisce. Tra l'altro, in questa relazione si dice che l'area precedentemente scelta era risultata di gradimento dei capi degli uffici giudiziari, del Consiglio dell'ordine degli avvocati, degli stessi organi tecnici locali; ma ecco che gli stessi organi che prima ritenevano adeguata quell'area, successivamente non la considerano più tale, e se ne sceglie un'altra. Ciò mi lascia perplesso, e la mia perplessità aumenta anche per l'enorme somma stanziata per questo... faraonico palazzo di giustizia di Napoli.

Vorrei quindi delucidazioni sulla somma che stiamo per stanziare, e vorrei anche sapere se la spesa per l'urbanizzazione di tutta la zona — che dovrebbe far carico agli enti locali — faccia carico a questo stanziamento.

A parte questi rilievi, credo sia anche giusto esaminare a fondo la proposta dell'appalto-concorso illustrata dal relatore. Personalmente sono contrario a tale proposta perché ritengo sia più logico un concorso di progettazione. L'appalto-concorso presuppone che tutte le ditte che vi partecipano svolgano un notevole studio, che però non potrà certo essere completato se non vi sarà una certa sicurezza di ottenere poi l'affidamento dell'opera.

Sarebbe perciò utile che la realizzazione proposta venisse illustrata più ampiamente, come pure sarebbe opportuno che si precisasse meglio l'ammontare della spesa prevista per l'arredamento — che può essere semplice o anche di lusso — non dico per evitare spese inutili, ma per operare le possibili riduzioni.

CONTE. Signor Presidente, dopo aver ascoltato la relazione, mi sono domandato se essa fosse tale da porre la Commissione lavori pubblici in condizione non dico di approvare il disegno di legge, ma di esprimere un parere su di esso. Non ci troviamo infatti di fronte ad un disegno di legge che contenga norme intorno alle quali si possa esprimere un parere, o dare un voto: ci si propone solo un aumento di stanziamento da 6 a 16 miliardi. E direi che cercavo, sia nella relazione che accompagna il disegno di legge, sia in quella del relatore, la giustificazione di questo enorme aumento di spesa, per comprendere la fondatezza di un provvedimento di questo tipo!

Certamente la situazione degli uffici giudiziari di Napoli è tale da intralciare l'amministrazione della giustizia, e questo problema deve perciò essere risolto. Ma la somma stanziata in questo disegno di legge è l'ultima di una progressione — prima 2, poi 6, ora 16 miliardi di lire — e l'onorevole Botta si chiedeva — citando l'esempio del palazzo di Montecitorio — se non diventeranno addirittura 32.

Alla base di tutta la questione c'è il problema delle aree. L'onorevole Botta si stupiva che le stesse persone che avevano espresso un certo parere abbiano poi cambiato opinione. Ma mentre il Parlamento si occupava di provvedimenti relativi alla costruzione del palazzo di giustizia, a Napoli una società acquistava un'area (o la riceveva in concessione) su cui insisteva una fabbrica di un ente a partecipazione statale, poi trasferita. Questa società (che è finanziaria e immobiliare contemporaneamente) acquista dunque questa area, e, dopo diverse vicissitudini, troviamo che, guarda caso, proprio questa viene scelta per la costruzione del palazzo di giustizia.

Direi che questo fatto, al di là di qualsiasi considerazione, fa sorgere legittimi dubbi su tutta la vicenda. Vogliamo perciò sapere più dettagliatamente, prima di poter decidere in proposito, come si arriva alla previsione di spesa indicata nel disegno di legge, qual è la percentuale di tale spesa necessaria per l'acquisto dell'area e se l'aumento dello stanziamento non serva solo per far fronte ad aumenti macroscopici del costo dei terreni. Vorremmo dunque sapere quanto si prevede di spendere per l'arredamento, quanto per la esecuzione dell'opera e la relativa progettazione e quanto per i terreni.

Esprimo il mio dissenso circa l'espletamento di un appalto-concorso secondo quanto proposto dal relatore. Abbiamo fatto in proposito un'amarissima esperienza proprio in

questi giorni: si è proceduto ad un appalto-concorso, a seguito dei recenti bradissimi a Pozzuoli per la costruzione di case per un importo di 4 miliardi e mezzo di lire a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari. È accaduto che, per favorire la mano d'opera locale, si sia vietato l'uso dei mezzi meccanici: si vedono allora questi napoletani che, simili ad antichi egizi, portano a spalla il materiale fino al settimo piano!

Seguiamo dunque le procedure normali, ed evitiamo di ricorrere all'appalto-concorso, che serve solo ad escludere dalla gara determinate imprese, mentre l'unica ditta privilegiata che può parteciparvi ha modo di fare affari d'oro.

Come napoletano, desidero che il palazzo di giustizia di Napoli sia realizzato nel più breve tempo possibile, ma come parlamentare ho il dovere di conoscere la destinazione dei 16 miliardi di lire di cui è previsto lo stanziamento nel disegno di legge che stiamo esaminando.

Ritengo sia doveroso, da parte del relatore, fornire dei chiarimenti in proposito, perché a mio giudizio la Commissione non può esprimere un voto su questo disegno di legge senza venire a conoscenza di maggiori dettagli in ordine a questa importante realizzazione.

ACHILLI. Mi pare che le indicazioni relative alla utilizzazione dei fondi di cui è previsto lo stanziamento nel disegno di legge al nostro esame siano un elemento determinante ai fini della sua approvazione.

Ora, supponendo che per la sola costruzione dell'edificio giudiziario occorran, rispetto ai 16 miliardi stanziati, 10 miliardi di lire e stabilito un prezzo medio al metro cubo quale può ipotizzarsi per una costruzione di questo genere, ne risulta che la superficie complessiva da destinarsi a tale realizzazione oscilla tra gli 80 mila e i 100 mila metri quadrati. Ora (non so se questo sia un dato-base del provvedimento, ma immagino che una proposta di tal genere sia effettuata sulla base se non di un progetto esecutivo, almeno di un progetto di massima), ritengo che una spesa di dieci miliardi di lire per la sola realizzazione del palazzo di giustizia di Napoli sia veramente eccessiva, pur ammettendo la possibilità che i tempi di realizzazione possano protrarsi al di là delle nostre previsioni. Ma, ripeto, al livello attuale dei prezzi, un'opera che richiede una tale spesa dovrebbe avere delle dimensioni molto ampie, certamente sproporzionate alle esigenze della città di Napoli.

Un altro dubbio che vorrei esprimere riguarda l'indennità di espropriazione.

I colleghi mi hanno fatto presente che la legge n. 1095 del 1966, risultante dalla unificazione di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare, eliminava l'indicazione della ubicazione dell'opera in questione, rimettendone la scelta al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il comune e sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati e le autorità giudiziarie di Napoli.

L'articolo 2 di questa legge stabilisce che l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i lavori relativi sono dichiarati urgenti e indifferibili e che per la determinazione dell'indennità di espropriazione, si applicano le norme della legge 15 febbraio 1885, n. 2892.

Tale disposizione, quindi, elimina o corregge parzialmente i plusvalori che possono essersi verificati sui suoli oggi ritenuti idonei alla realizzazione dell'opera e che, notoriamente, facendo parte del centro direzionale di Napoli, sono stati oggetto di quelle disinvoltate speculazioni cui prima si faceva riferimento.

Mi pare opportuno, inoltre, che nella suddivisione dei capitoli di spesa di questi 16 miliardi vengano specificatamente indicate le voci concernenti la costruzione del palazzo di giustizia e quelle riguardanti gli arredamenti dei locali, ai fini di una maggiore chiarezza e completezza della legge stessa e affinché essa possa soddisfare esattamente agli scopi per i quali è stata elaborata.

Per quanto riguarda l'intervento del relatore sulla necessità di ricorrere ad un appalto-concorso per la realizzazione dell'opera in questione, mi dichiaro fin da ora contrario.

Quando si tratta di appalti-concorso di questo tipo, in Italia esiste un numero molto ristretto di imprese in grado di distribuirsi l'onere totale della progettazione e della realizzazione di un'opera di tale mole, imprese che verrebbero a costituire, quindi, un « cartello » effettivo: a mio parere, perciò, si dovrebbe bandire un concorso di progettazione.

Naturalmente, il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe assumersi il compito di fornire ai concorrenti tutti gli elementi necessari affinché tale concorso si riveli produttivo, evitando quelle distorsioni, quelle deviazioni e quegli errori di impostazione che conducono alle lungaggini che noi tutti conosciamo.

Concludo quindi questo mio intervento rivolgendo un invito al Governo perché accolga questa raccomandazione.

FULCI. Innanzitutto sono favorevole ad una rapida approvazione del disegno di legge.

In quanto all'appalto concorso, devo dire che sarebbe opportuno indire un concorso pubblico per la progettazione, non limitandosi esclusivamente alla consultazione di determinati professionisti. Naturalmente il ministero dei lavori pubblici dovrebbe fornire i dati essenziali sulle dimensioni e sulla forma dell'opera da realizzare, in modo che non si verifichi la stessa situazione della clinica universitaria di Messina, che non è stata ancora completata.

Ritengo inoltre opportuno inserire un emendamento per restringere i tempi della costruzione e del finanziamento dell'opera.

SARGENTINI. A mio parere, per esprimere un parere responsabile sul disegno di legge, dovremmo avere un quadro della situazione in ordine al tipo di edificio che si intende costruire, alle necessità esistenti, al costo dell'area e degli arredamenti. In mancanza di queste notizie, non possiamo esprimere un giudizio sulla fondatezza della richiesta dell'aumento dello stanziamento da 6 a 16 miliardi. Non possiamo dire se lo stanziamento di 16 miliardi di lire sia adeguato o eccessivo: in queste condizioni se ci venisse proposto lo stanziamento di 20 miliardi di lire sarebbe la stessa cosa. Non concordo pertanto sul giudizio espresso dall'onorevole Greggi in ordine alla rinuncia ad ottenere simili valutazioni.

Non sono poi d'accordo sulla proposta dell'appalto-concorso, che rappresenta una forma di esperimento necessaria solo in determinati casi. Noi ci occupiamo della costruzione di un palazzo di giustizia in base ad un certo tipo di progettazione, in base ad esigenze definite dalla pubblica amministrazione, che devono essere comunicate agli eventuali progettisti.

Circa il suolo edificatorio, non credo che, anche dopo la legge n. 1094 del 1966 ci si possa garantire in ordine ad un'eventuale speculazione.

Penso che sia quindi opportuno e necessario avere un quadro della ripartizione delle spese in ordine alle effettive esigenze. Solamente in tal modo potremo esprimere un giudizio responsabile sull'aumento di stanziamento richiestoci con il disegno di legge.

TODROS. Desidero precisare che il ricorso all'appalto concorso in questo caso non è assolutamente idonea alla progettazione di una opera di tal genere. Più opportuno appare il

concorso di progettazione, che ha la funzione di selezionare i professionisti che dovranno procedere alla stesura di un progetto che, per un'opera di questo tipo, deve avere il carattere di un continuo rapporto democratico con gli utenti degli uffici, con gli avvocati, con i giudici, con l'ente locale, con i ministeri.

Sarebbe necessario quindi che il Governo trasmettesse alla Commissione i dati richiesti anche da altri colleghi. Poiché nella relazione che accompagna il disegno di legge si afferma che il Ministero dei lavori pubblici ha predisposto il bando di concorso per il progetto, è evidente che il ministero stesso deve avere a disposizione gli elementi necessari a individuare le spese occorrenti per l'acquisto dell'area, per la costruzione dell'edificio e per il suo arredamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore, riservandosi di replicare nel corso di altra seduta agli intervenuti nel dibattito, desidera fornire alcuni chiarimenti in ordine agli emendamenti preannunciati.

GREGGI, *Relatore*. Vorrei rispondere alle osservazioni che mi sembra siano emerse da alcuni interventi.

Non sono entrato nel merito della spesa per due ragioni: innanzi tutto perché quando approvammo nel 1969 lo stanziamento di 6 miliardi non fu mai posta l'esigenza di conoscere il dettaglio della spesa (e si consideri che se nel 1963 la cifra necessaria era di 6 miliardi, è facile comprendere come oggi si arrivi a 16); ed in secondo luogo perché questo è compito del Governo: come relatore non mi sento di assumermi la responsabilità di esprimere un giudizio di merito sulle varie voci di spesa.

Quanto alla questione dell'appalto-concorso, devo dire che ho suggerito questo sistema proprio al fine di un chiarimento della spesa, perché in un concorso di progettazione gli elementi di spesa non risultano, e tutte le indicazioni sono molto generali, mentre procedere ad un appalto-concorso significa impegnare i concorrenti non soltanto a presentare un progetto, ma anche ad elencare i costi. Non so se lo stanziamento di 16 miliardi sia o no eccessivo, ma con l'appalto-concorso si raggiunge un risultato sicuro: far risultare le spese in relazione alla progettazione, e vincolare il costruttore — salvo lievi aumenti che si possono verificare in corso di opera — al preventivo di spesa di 16 miliardi. L'appalto-

concorso è dunque una garanzia per la pubblica amministrazione: per l'esperienza che ho acquistato al comune di Roma, so che significa avere un progetto ed un preventivo vincolante di spesa.

Penso quindi che sia il caso di riflettere meglio su questo punto. Che poi in Italia ci siano solo venti o trenta società in grado di partecipare ad un appalto-concorso è un altro discorso; ma semmai questo è un motivo in più a favore della mia proposta, perché la realizzazione di un edificio tanto complesso deve richiedere la responsabilità di persone davvero capaci. Potremmo altrimenti avere un magnifico progetto, che poi naufraga miseramente, come forse è accaduto per il palazzo di giustizia di Roma, per il quale può essere stato fatto un bellissimo progetto, che però non impegnava il progettista per le fondazioni: un bel progetto che oggi pare sia in crisi.

PRESIDENTE. Indubbiamente l'onorevole Greggi ha un po' anticipato quella che sarà la sua replica.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa per lavori di completamento, di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2482);

con il nuovo titolo:

« Autorizzazione di spesa per acquisizione di aree, pagamento di indennità di espropriazione, lavori di completamento, di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 »:

Presenti	27
Votanti	16
Astenuti	11
Maggioranza	9
Voti favorevoli	15
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Baroni, Botta, Carra, De' Cocci, Degan, Di Nardo Raffaele, Fioret, Fracassi, Fulci, Greggi, Guarra, Niccolai Giuseppe, Padula, Pisoni, Sargentini.

Si sono astenuti:

Beragnoli, Bortot, Busetto, Cianca, Conte, Ferretti, Fiumanò, Napolitano Luigi, Piscitello, Tani, Todros.

È in congedo:

Pica.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dottor ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO